

***SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DELLE  
REGOLE TECNICHE DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL  
DM 55 DEL 3 APRILE 2013***

Versione 1.3

## INDICE

<b>STATO DEL DOCUMENTO</b>	<b>4</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
1.1    DEFINIZIONI	5
<b>2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE</b>	<b>7</b>
2.1    FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE	7
2.2    NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE	8
<b>3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE</b>	<b>10</b>
3.1    TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI	10
3.1.1    Posta elettronica certificata (servizio PEC)	10
3.1.2    Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Trasmissione)	12
3.1.3    Porte di dominio in ambito spcoop (servizio SPCoop - Trasmissione)	13
3.1.4    Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizioSdIFtp)	13
3.1.5    Invio tramite web	14
3.2    TRASMISSIONE DEL FILE ALL'AMMINISTRAZIONE	14
3.2.1    Posta elettronica certificata (servizio PEC)	15
3.2.2    Cooperazione applicativa su rete Internet (servizio SdICoop - Ricezione)	16
3.2.3    Porte di dominio in ambito SPCoop (servizio SPCoop - Ricezione)	17
3.2.4    Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (servizioSdIFtp)	17
3.3    MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI	18
3.4    MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL DESTINATARIO AL SDI	19
<b>4. MODALITÀ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO</b>	<b>20</b>

4.1	PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE RICEVENTE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI	20
4.2	PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL FORNITORE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI	21
4.3	PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI	21
4.4	PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA ALL'AMMINISTRAZIONE	22
4.5	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE	22
<b>5.</b>	<b>CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI</b>	<b>25</b>
5.1	TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA	25
5.1.1	Verifiche effettuate sui file fattura	25
5.1.2	Tempi di elaborazione da parte del SDI	31
	<b>ALLEGATO B-1 STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO GUIDA ALL'UTILIZZO</b>	<b>33</b>
	<b>PREMESSA</b>	<b>34</b>
<b>1.</b>	<b>DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE</b>	<b>35</b>
1.1	NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE	35
1.2	RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO	36
1.3	NOTIFICA DI SCARTO	39
1.4	NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA	41
1.5	NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE	43
1.6	NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE	45
1.7	NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE)	47
1.8	NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI	49
1.9	NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO	51
1.10	ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO	53

## STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.3	01 maggio 2016	Vengono modificati controlli esistenti ed introdotti nuovi controlli sui file FatturaPA

### lista principali cambiamenti rispetto alla versione precedente

Modificato *Verifica di conformità del formato fattura* con l'introduzione di nuovi controlli con codice di errore 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425 (pag. 27, 28).

Modificato *Verifica di unicità della fattura* (pag. 30)

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le specifiche tecniche di cui all'allegato B al DM 55 del 3 aprile 2013, relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.

### 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende:

- per Amministrazione, i soggetti individuati dall'art. 1 del DM 55 del 3 aprile 2013, quali destinatari di fattura;
- per Certificatore, il soggetto pubblico o privato che emette certificati qualificati di firma conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia;
- per Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA, già CNIPA), il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- per Fattura elettronica, il documento informatico, non contenente codice eseguibile né macroistruzioni, in formato strutturato nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A al DM 55 del 3 aprile 2013, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato all'Amministrazione destinataria; può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture;
- per Firma elettronica qualificata, la firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- per Fornitore, il soggetto che emette fattura nei confronti dell'Amministrazione;
- per FTP (File Transfer Protocol), il protocollo di trasferimento dati tra sistemi remoti;
- per HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secured), il protocollo di trasmissione dati su web con ulteriore livello di crittografia ed autenticazione dei dati trasmessi (SSL - Secure Sockets Layer);
- per Intermediario, il soggetto di cui si avvale il fornitore per l'emissione e/o la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, o di cui si

avvale l'Amministrazione per la ricezione delle stesse dal Sistema di Interscambio;

- per Messaggio SOAP, messaggio XML, strutturato in un header e in un body, utilizzato nel colloquio tra web services;
- per Riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad uno o più documenti informatici; insieme alla firma elettronica qualificata, caratterizza la fattura elettronica;
- per Sdi, il Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- per SPC, il Sistema Pubblico di Connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- per SPCoop, la parte del SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- per WSDL (Web Service Definition Language), il linguaggio basato su XML per definire un web service e descriverne le modalità di accesso;
- per XML (Extensible Markup Language), l'insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.

## 2. MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, con riferimento al formato di rappresentazione e alle caratteristiche del documento da trasmettere.

I dati della fattura elettronica da trasmettere attraverso il SdI devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle *Specifiche tecniche del formato della FatturaPA* pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione FatturaPA](#).

### 2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE

Il SdI accetta come fattura elettronica un documento informatico provvisto di un riferimento temporale e firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.

I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:

- **CAAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;

Nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference.

Come riferimento temporale il SdI intende la valorizzazione dell'attributo "signing time" che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

## 2.2 NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse al SdI sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato xml contenente una singola fattura;
- b) un file in formato xml contenente un singolo lotto di fatture (dove il "lotto" è inteso nell'accezione dell'art. 21, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633); il lotto è rappresentabile all'interno della struttura xml, grazie alla divisione della struttura tra *header*, comune all'intero lotto e *body*, specifico per ogni singola fattura;
- c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nei casi a) e b) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	progressivo univoco del file
--------------	--	------------------------------

dove:

- il *codice paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'*identificativo univoco del soggetto trasmittente*, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
  - o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
  - o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di Interscambio da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Il file deve essere firmato elettronicamente (come indicato al precedente paragrafo 2.1); in base al formato di firma elettronica adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml" (per la firma XAdES-BES) oppure ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere *underscore* ("\_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_00001.xml*

*IT9999999999\_00002.xml.p7m*

Nel caso c) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura e l'estensione del file può essere solo .zip.

In questo caso non è il file compresso (.zip) che deve essere firmato digitalmente, ma ogni singolo file in esso contenuto.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

*ITAAABBB99T99X999W\_00002.xml*

*ITAAABBB99T99X999W\_00003.xml*

*ITAAABBB99T99X999W\_00004.xml.p7m*

La nomenclatura dei file, così come descritta, viene mantenuta nella fase di inoltro all'Amministrazione. Qualora al Sdl sia inviato un file del tipo indicato nel caso c) (file compresso), il Sdl trasmette all'Amministrazione destinataria il file o i file in esso contenuti e non il file compresso.

Ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

### 3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE, RICEVUTE E NOTIFICHE

Il presente capitolo descrive le specifiche tecniche per l'utilizzo dei canali di trasmissione dei file contenenti le fatture, così come descritto nel precedente paragrafo 2.2, e dei messaggi di ricevuta e di notifica.

#### 3.1 TRASMISSIONE DEL FILE AL SDI

La trasmissione dei file verso il SDI può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito "servizio PEC";
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito "servizio SdICoop";
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito "servizio SPCoop";
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito "servizio SdIFtp";
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il sito del Sistema d'Interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

##### 3.1.1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)

Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Il file da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta.

Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto

a garantire il suo invio, come previsto dall'art. 12 del DM 2 novembre 2005 ("Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" - G.U. 15 novembre 2005, n. 266); nel rispetto di tale limite dimensionale è possibile inviare, con lo stesso messaggio, uno o più file allegati.

L'utilizzo della PEC garantisce di per sé l'identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il SdI entra in contatto per la prima volta con il soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta.

Per garantire una gestione efficiente del processo di trasmissione il SdI utilizza più indirizzi di PEC tramite i quali ricevere i file; la procedura tramite la quale vengono gestiti gli indirizzi è descritta di seguito.

La prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del SdI pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it); il SdI, con il primo messaggio di risposta, notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal SdI per i messaggi in risposta; in questo modo il SdI individua, flessibilmente, un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente.

L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del SdI stesso.

Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano recapitate due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima non garantisce di per sé la lettura del messaggio e del relativo allegato, ma ne attesta il solo "deposito" nella casella del SdI.

L'avvenuta lettura del messaggio da parte del SdI, ed il corretto recapito della fattura allegata all'Amministrazione destinataria, sono certificati dal SdI stesso attraverso la predisposizione e l'invio al mittente di ricevute e notifiche ad hoc, secondo il sistema di comunicazione descritto al successivo paragrafo 4.5.

### 3.1.2 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SDICOOP - TRASMISSIONE)

Il Sdl mette a disposizione su rete Internet un servizio web, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Diversamente dalla PEC che consente, nel limite dimensionale di 30 megabytes, di inviare con un solo messaggio più file allegati, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (*Message Transmission Optimization Mechanism*);
- WSDL (*Web Services Description Language*) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;
- autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.

Questa modalità di trasmissione prevede:

- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;
- la gestione di identità digitali (certificati) per l'accreditamento.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sdl ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl procede alla "qualificazione" del sistema chiamante con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 2.2.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento

Istruzioni per il servizio SDICoop - Trasmissione pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.1.3 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - TRASMISSIONE)**

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate su G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il Sdl dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa.

Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e-gov; come per il servizio SDICoop, questa modalità permette la trasmissione di un solo file (fattura singola piuttosto che lotto di fatture piuttosto che archivio di fatture) alla volta. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Per instaurare una relazione di servizio tra i soggetti trasmittenti e il Sdl è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio\_v1.1 consultabile all'indirizzo:

[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio\\_v1.1\\_0.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf)

Il suddetto accordo di servizio è pubblicato nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA).

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SPCoop - Trasmittente* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.1.4 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP (SERVIZIO SdIFTP)**

L'invio dei file al Sdl, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, da collocare e/o integrare in ambito SPC, in conformità con le regole tecniche SPC, ed in ogni caso

all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il SdI ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SDIFTP* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.1.5 INVIO TRAMITE WEB**

Tale modalità prevede l'utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet su canale sicuro, disponibile nella sezione *Inviare la FatturaPA* sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it); tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare la fattura o l'archivio di fatture (la dimensione del file da trasmettere non può eccedere il limite di 5 megabytes); successivamente all'invio l'utente potrà aspettare direttamente online l'esito dei controlli svolti sulla/fattura/e e ricevere direttamente la ricevuta di consegna o l'eventuale notifica di scarto, ovvero potrà visualizzare l'esito dell'invio in un secondo momento accedendo alle funzionalità dell'area *Monitorare la FatturaPA* a disposizione sul sito del SdI.

### **3.2 TRASMISSIONE DEL FILE ALL'AMMINISTRAZIONE**

Il SdI trasmette all'Amministrazione destinataria la fattura tramite l'inoltro del file ricevuto in ingresso utilizzando canali di trasmissione analoghi a quelli utilizzati per la ricezione.

Le modalità previste per l'inoltro sono:

- un sistema di posta elettronica certificata, o di analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, di seguito "Servizio PEC";
- un sistema di porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), di seguito "Servizio SPCoop - Ricezione";

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito “servizio SdI Coop - Ricezione”;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di seguito “Servizio SdIFtp”.

Oltre a trasmettere il file ricevuto in ingresso il SdI invia i dati utili per agevolare l’elaborazione del file stesso da parte del ricevente; i dati sono riportati nel messaggio “notifica dei metadati del file fattura” (rif. paragrafo 4.5) che viene trasmesso come file XML.

### **3.2.1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZIO PEC)**

L’Amministrazione che per ricevere le fatture elettroniche dal SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata, deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC. Tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” - G.U. 28 aprile 2005, n. 97).

Il SdI utilizzerà, quale indirizzo di PEC, quello indicato in corrispondenza del codice ufficio riportato all’interno dell’anagrafica di riferimento, secondo le regole e le modalità descritte nell’allegato D al DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche operative pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Il file inoltrato costituisce l’allegato del messaggio di posta; sempre allegato al medesimo messaggio di posta il SdI trasmetterà il file di “notifica dei metadati del file fattura” (rif. paragrafo 4.5): ogni messaggio di posta riporterà in allegato un solo “file fattura” ed un solo “file di metadati”.

Il normale flusso di trasmissione tramite posta elettronica certificata prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al SdI vengano recapitate nella propria casella di PEC due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest’ultima attesta il ‘deposito’, nella casella di PEC del destinatario, del messaggio e dei relativi allegati ed ha valore, per il SdI, di “messa a disposizione della fattura all’Amministrazione” e pertanto dà luogo all’invio al trasmittente della “ricevuta di consegna” (rif. paragrafo 4.5).

### 3.2.2 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET (SERVIZIO SDICOOP - RICEZIONE)

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti che mettono a disposizione su rete Internet un servizio web che consente al Sdl, richiamando tale servizio, di trasmettere il file fattura ed il file di "notifica dei metadati del file fattura" come allegato di un messaggio SOAP.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (*Message Transmission Optimization Mechanism*);
- WSDL (*Web Services Description Language*) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;
- autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.

Questa modalità di ricezione prevede:

- la sottoscrizione da parte del soggetto ricevente di uno specifico accordo di servizio;
- la gestione di identità digitali (certificati) per l'accreditamento.

Per instaurare una relazione di servizio tra il Sdl e l'Amministrazione ricevente è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il flusso telematico per la trasmissione delle notifiche.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sdl procede alla "qualificazione" del sistema da chiamare con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SDICoop - Ricezione* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### **3.2.3 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP (SERVIZIO SPCOOP - RICEZIONE)**

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il servizio, esposto da una porta di dominio qualificata, consente al Sdl di trasmettere il file fattura ed il file di "notifica dei metadati del file fattura" (rif. paragrafo 4.5) come allegato ad una busta di e-gov.

Per instaurare una relazione di servizio tra il Sdl e l'Amministrazione ricevente è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4); tale accordo regola il flusso telematico per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il flusso telematico per la trasmissione delle notifiche.

Gli accordi di servizio sono istanziati secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio\_v1.1 (documento consultabile all'indirizzo

[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio\\_v1.1\\_0.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf)).

I suddetti accordi di servizio vengono pubblicati nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA),

Tutte le informazioni relative alle procedure di qualificazione e quelle necessarie per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi esposti dal Sdl, sono riportate nel documento *Istruzioni per il Servizio SPCoop – Ricezione* pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di Interscambio](#).

### **3.2.4 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP (SERVIZIO SdIFTP)**

L'invio dei file dal Sdl al destinatario è possibile, previo accordo con i soggetti interessati volto a disciplinare aspetti particolari di trasmissione, attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, da collocare e/o integrare in ambito SPC, in conformità con le regole tecniche SPC, ed in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* (paragrafo 4.2); tale accordo regola il flusso telematico fra il Sdl ed il soggetto che riceve ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche e ricevute.

Tutte le informazioni relative alle procedure per l'utilizzo del servizio, così come la descrizione formale attraverso WSDL dei servizi, sono riportate nel documento *Istruzioni per il servizio SDIFTP* pubblicato sul sito web [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nella sezione [Documentazione Sistema di interscambio](#).

### 3.3 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SDI

Le comunicazioni prodotte dal SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura. Le comunicazioni sono costituite da file XML firmati elettronicamente, con firma **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità "enveloped", con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1; i file vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento "Formato dei file di comunicazione del SDI – guida all'utilizzo" (rif. Allegato B-1).

In particolare:

- nel caso di "servizio PEC", le comunicazioni sono spedite all'indirizzo di PEC del mittente o del destinatario del file fattura; i messaggi PEC sono costituiti da una versione "Human Readable" (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato;
- nel caso di "servizio SdICoop" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso o ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato al messaggio soap;
- nel caso di "servizio SPCoop" l'accordo prevede l'esposizione, da parte del soggetto che ha trasmesso o ricevuto il file fattura, di un analogo servizio richiamabile dal SdI per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di "servizio SdIFtp", le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- nel caso di invio telematico attraverso il servizio esposto su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), le comunicazioni sono reperibili, come file XML, tramite la funzionalità *Monitorare la FatturaPA* disponibile sul sito del SdI.

### 3.4 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DAL DESTINATARIO AL SDI

Le comunicazioni che l'Amministrazione ricevente deve inviare al SdI vengono inoltrate, salvo diversa indicazione, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file fattura dal SdI all'Amministrazione stessa. Le comunicazioni sono costituite da file XML che vengono trasmessi come allegati ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi. La struttura XML dei file di comunicazione è dettagliata nel documento "Formato dei file di comunicazione del SDI – guida all'utilizzo" (rif. Allegato B-1).

I file, a discrezione dell'Amministrazione, possono essere firmati elettronicamente, con firma **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità "enveloped", con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1 (paragrafo 2.1).

In particolare:

- nel caso di "*servizio PEC*", le comunicazioni sono spedite dall'Amministrazione al medesimo indirizzo di PEC utilizzato dal SdI per la trasmissione; i messaggi PEC sono costituiti da una versione "Human Readable" (il corpo del messaggio) e dal file XML in allegato;
- nel caso di "*servizio SdICoop - Ricezione*" l'accordo prevede l'esposizione, da parte dello SdI, di un analogo servizio richiamabile dall'Amministrazione per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato al messaggio soap;
- nel caso di "*servizio SPCoop - Ricezione*" l'accordo prevede l'esposizione, da parte dello SdI, di un analogo servizio richiamabile dall'Amministrazione per l'invio delle comunicazioni come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di "*servizio SdIFtp*", le comunicazioni vengono inoltrate utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali).

In ogni caso è possibile per l'Amministrazione ricevente, a prescindere dalla modalità utilizzata per la ricezione della fattura, trasmettere le comunicazioni di ritorno al SdI tramite PEC.

#### 4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il presente capitolo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sdl, e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo.

##### 4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE RICEVENTE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI

Affinché l'Amministrazione ricevente possa validamente interagire con il Sdl devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla sua qualificazione e al suo riconoscimento.

Il soddisfacimento di tali requisiti passa attraverso le seguenti attività:

- immissione ed aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) secondo le regole riportate nell'allegato D del DM n. 55 del 3 aprile 2013 e nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate nella G.U. n. 144 del 21 giugno 2008;
- definizione del canale di trasmissione attraverso:
  - l'adozione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse;
  - la realizzazione del servizio di ricezione (WS-SDICoop), secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
  - la qualificazione della porta di dominio (PdD-SPCoop), secondo le regole disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e la realizzazione del servizio di ricezione e pubblicazione del relativo accordo di servizio, secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
  - la definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di "file transfer" all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

## 4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL FORNITORE AI FINI DELL'INTERAZIONE CON IL SDI

Affinché il fornitore possa validamente interagire con il SdI, devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla sua identificazione.

Il soddisfacimento di tali requisiti si ottiene definendo uno o più canali di trasmissione/comunicazione attraverso:

- dotazione di una casella di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse;
- adesione e sottoscrizione di un *accordo di servizio* con il SdI;
- definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di "file transfer" all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

Nel caso di utilizzo del servizio di invio telematico esposto su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), l'identificazione avviene attraverso l'indicazione di codice fiscale e password rilasciate dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel oppure, in alternativa, attraverso l'utilizzo di un dispositivo di tipo Smartcard rispondente ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi-CNS, preventivamente registrata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## 4.3 PROCEDURA DI INVIO FATTURA AL SDI

La procedura di invio della fattura al SdI vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;
- il Sistema di Interscambio;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2;
- sulla fattura così predisposta il fornitore, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto del fornitore, appone la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale (come descritto nel paragrafo 2);

- il file così generato, viene trasmesso (dal fornitore direttamente o da un terzo soggetto trasmittente) al Sdl per mezzo dei canali e le modalità di cui al precedente paragrafo 3.

#### **4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA ALL'AMMINISTRAZIONE**

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal Sdl all'Amministrazione vede, quali attori coinvolti:

- il Sistema di Interscambio;
- l'Amministrazione destinataria;
- il soggetto ricevente (se diverso dall'Amministrazione destinataria).

Il Sdl, una volta effettuate le verifiche previste, inoltra all'Amministrazione destinataria, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui la stessa si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.

Nei casi in cui uno stesso soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di intermediario alla trasmissione per il fornitore e di intermediario alla ricezione per l'Amministrazione destinataria attraverso lo stesso canale trasmissivo, è possibile adottare un flusso semplificato per le cui particolarità si rimanda alla sezione *Sistema di Interscambio – File, fatture e messaggi* del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

#### **4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE**

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione; questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la “messa a disposizione” del messaggio e dei file allegati da parte di chi invia rispetto a chi riceve.

Il Sdl attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche tramite le modalità ed i canali riportati ai precedenti paragrafi 3.3 e 3.4.

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

- il Sistema di Interscambio;
- l'Amministrazione destinataria;
- il soggetto ricevente (se diverso dall'Amministrazione destinataria).

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

- a) il Sdl, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste (paragrafo 5);
- b) in caso di controlli con esito negativo, il Sdl invia una **notifica di scarto** al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente);
- c) nel caso di esito positivo dei controlli il Sdl trasmette la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente) e unitamente a questa il Sdl trasmette anche una **notifica di metadati del file fattura** tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all'elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
- d) nel caso di buon esito della trasmissione, il Sdl invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una **ricevuta di consegna** della fattura elettronica;
- e) nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti riportati nel successivo paragrafo 5.1.2, il Sdl invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una **notifica di mancata consegna**; resta a carico del Sdl l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il Sdl non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva **attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito** in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; questa attestazione dà diritto al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) di recapitare direttamente la fattura all'amministrazione destinataria utilizzando canali a lui noti (es. Posta Elettronica Ordinaria, PEC, etc.), senza ulteriori passaggi attraverso il Sistema di Interscambio;
- f) per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il Sdl permette all'Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o

dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una **notifica di accettazione/rifiuto (notifica di esito committente)** della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica; la Pubblica Amministrazione può scegliere se comunicare o meno, tramite il Sistema di Interscambio, l'esito della fattura ricevuta; tale possibilità, pertanto, non si configura come un obbligo per la PA, né una fattura si considera accettata automaticamente solo perché non è stata rifiutata dalla PA tramite Sdl;

- g) se entro il termine dei 15 giorni suddetto il Sdl non riceve alcuna comunicazione, il Sdl inoltra **notifica di decorrenza dei termini** sia al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione o terzo ricevente). Tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il Sdl considera chiuso il processo relativo a quella fattura. La notifica di decorrenza termini segnala che il Sistema di Interscambio ha regolarmente concluso la gestione (ricezione e consegna alla PA) della fattura oggetto della notifica. Pertanto dopo tale notifica il Sdl scarcerà la fattura, se reinviata, e qualsiasi comunicazione ad essa relativa. La notifica di decorrenza termini non ha alcuna implicazione sulla verifica della correttezza e sulla successiva gestione della fattura da parte della PA interessata; tali aspetti restano di esclusivo dominio del rapporto tra fornitore e cliente.

Le ricevute/notifiche vengono predisposte secondo un formato XML; le specifiche tecniche e la documentazione di tali messaggi sono riportate nel documento "Struttura dei messaggi di comunicazione del Sistema di interscambio – guida all'utilizzo" (rif. Allegato B-1).

## 5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI

Il Sdi, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Questa attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come:

- una operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa;
- uno strumento di filtro verso l'Amministrazione per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

### 5.1 TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- integrità del documento;
- autenticità del certificato di firma;
- conformità del formato fattura;
- validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

#### 5.1.1 VERIFICHE EFFETTUATE SUI FILE FATTURA

##### Nomenclatura ed unicità del file trasmesso

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l'invio accidentale dello stesso file; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2 e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (ogni file inviato al Sistema di

Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00001 - Nome file non valido;
- Codice 00002 - Nome file duplicato.

#### Dimensioni del file

La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti.

- Codice 00003 – Le dimensioni del file superano quelle ammesse

#### Verifica di integrità del documento

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull'oggetto trasmesso, il SdI verifica l'integrità dell'oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:

- Codice 00102 - File non integro (firma non valida).

#### Verifica di autenticità del certificato di firma

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle "Certification Authorities", il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00100 - Certificato di firma scaduto;
- Codice 00101 - Certificato di firma revocato;
- Codice 00104 – CA (Certification Authority) non affidabile;
- Codice 00107 – Certificato non valido

#### Verifica di conformità del formato fattura

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell'allegato A del DM n. 5 del 3 aprile 2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di

Interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00103 – File firmato senza riferimento temporale;
- Codice 00105 – File firmato con riferimento temporale non coerente;
- Codice 00106 – File / archivio vuoto o corrotto;
- Codice 00200 - File non conforme al formato;
- Codice 00201 – Superato il numero massimo di errori di formato
- Codice 00400 – Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura;
- Codice 00401 – Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura;
- Codice 00403 – La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione;
- Codice 00411 – Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;
- Codice 00413 – Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura;
- Codice 00414 – Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con AliquotaIVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente;
- Codice 00415 – Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;
- Codice 00417 - Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato;
- Codice 00418 - La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non può essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file;
- Codice 00419 - E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo;

- Codice 00420 - Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile);
- Codice 00421 - Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (rif. "Elenco controlli versione 1.2.pdf" pag.22 );
- Codice 00422 - Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (rif. "Elenco controlli versione 1.2.pdf" pag.23 );
- Codice 00423 - Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche (rif. "Elenco controlli versione 1.2.pdf" pag.24 );
- Codice 00424 - L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali;
- Codice 00425 - Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico.

#### Verifica di validità del contenuto della fattura

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

- sulla presenza, nell'anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a "999999" (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e); il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell'anagrafica di riferimento, data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
- sulla presenza, nell'anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a "999999" (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e);
- sulla presenza, nell'anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1), di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto

dalle specifiche operative relative all'allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 già citata (par. 4.5 punto e) . L'ufficio Centrale (denominato "Uff\_eFatturaPA") è un ufficio virtuale introdotto per far fronte ad eventuali inadempienze delle amministrazioni; è generato su IPA dall'AgID. Tale ufficio può essere eliminato su richiesta dell'Amministrazione solo dopo 12 mesi dall'avvio. Trattandosi di una misura cautelativa, il suo utilizzo deve essere opportunamente controllato. In particolare su tutte le fatture inviate ad un ufficio Centrale il SdI, sulla base dell'identificativo fiscale del cessionario/committente indicato in fattura, verifica sull'indice delle PA la presenza di uffici con il servizio di fatturazione elettronica attiva: se in corrispondenza dell'identificativo fiscale del cessionario/committente esiste un unico ufficio "ordinario" con il servizio di fatturazione elettronica attivo (oltre all'ufficio Centrale), la fattura viene scartata con l'indicazione dell'ufficio corretto da utilizzare;

- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative al CedentePrestatore, RappresentanteFiscale e CessionarioCommittente, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00300 – IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
- Codice 00301 – IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
- Codice 00302 - CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
- Codice 00303 – IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
- Codice 00304 - CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
- Codice 00305 – IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
- Codice 00306 - CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
- Codice 00311 – CodiceDestinatario non valido
- Codice 00312 – CodiceDestinatario non attivo
- Codice 00398 - Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio "Centrale"

- Codice 00399 - Codice Fiscale del Cessionario/Committente presente nell'anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a "999999"

#### Verifiche di unicità della fattura

La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il Sdl controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:

- identificativo cedente/prestatore;
- anno della data fattura ;
- numero fattura;

coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e non ufficialmente scartata/rifiutata né dal Sdl né dal destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- Codice 00404 - Fattura duplicata
- Codice 00409 – Fattura duplicata nel lotto

Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (TipoDocumento = **TD04**), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo **TD04**.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a "SI" il campo "Art73" (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell'anno.

Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al Sdl è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l'accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se al Sdl viene inviato un file in formato compresso (rif. precedente par. 2.2 lett. c), i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

### 5.1.2 TEMPI DI ELABORAZIONE DA PARTE DEL SdI

Nella tabella seguente sono indicati gli eventi temporali (data e ora) che caratterizzano il processo e vengono riportati nelle ricevute di trasmissione e consegna del SdI:

- T<sub>0</sub>: il momento in cui la fattura viene ricevuta dal SdI (campo DataOraRicezione del messaggio di notifica di consegna o di mancata consegna);
- T<sub>1</sub>: il momento in cui la stessa viene ricevuta dal destinatario (campo DataOraConsegna del messaggio di notifica di consegna).

Per identificare tali momenti si forniscono di seguito i riferimenti utilizzati sulla base del canale di trasmissione scelto dal mittente e dal destinatario. Il Sistema di Interscambio registra comunque, nell'ambito dei propri archivi, il momento in cui lo SdI invia la fattura al destinatario così come data/ora del primo tentativo di invio in caso di mancata consegna.

CANALE di TRASMISSIONE	T <sub>0</sub>	T <sub>1</sub>
Servizio PEC	Data e ora presenti all'interno della <u>ricevuta di consegna</u> inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo) dal suo gestore di PEC	Data e ora presenti all'interno della <u>ricevuta di consegna</u> inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto destinatario (Amministrazione o terzo ricevente)
servizio SdI Coop	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dal SdI	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dal soggetto destinatario (Amministrazione o terzo ricevente)
servizio SPCoop	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dalla porta di dominio del SdI	Data e ora presenti all'interno della <u>response</u> del servizio esposto dalla porta di dominio del soggetto destinatario (Amministrazione o terzo ricevente)

Servizio SdIFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione
Invio Telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	<i>Canale non previsto</i>

La stima del tempo intercorrente tra il momento  $T_0$  ed il momento  $T_1$  può essere quantificata in un tempo medio di circa 48 ore, variabile in ragione della specificità del canale scelto dall'Amministrazione ricevente e della frequenza di afflusso delle fatture al Sistema di Interscambio.

Tale stima tiene anche conto di una media dei tempi di completamento delle operazioni sui diversi canali. Le regole tecniche del servizio PEC, ad esempio, prevedono 24 ore come tempo massimo per la sola fase di consegna.

**ALLEGATO B-1**  
**STRUTTURA DEI MESSAGGI DI COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI**  
**INTERSCAMBIO**  
**GUIDA ALL'UTILIZZO**

## PREMESSA

I messaggi per la gestione delle ricevute/notifiche da inviare al soggetto trasmittente (fornitore o suo intermediario) da parte del Sdl, o al Sdl da parte del destinatario della fattura (Amministrazione o suo intermediario), sono contenuti in file XML descritti dal file *MessaggiTypes\_v1.1.xsd* disponibile nella sezione [Documentazione Sistema di Interscambio](#) del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) e predisposti secondo le specifiche riportate nei paragrafi seguenti.

Di seguito si fornisce una breve descrizione del significato delle colonne presenti nelle tabelle:

**Elemento XML:** è il nome effettivo del tag XML utilizzato in fase di compilazione del file;

**Descrizione Funzionale:** indica una descrizione di tipo funzionale dell'Elemento XML;

**Formati e Valori Ammessi:** indica il tipo di formato del dato e, ove previste delle restrizioni sul dato, l'insieme dei valori ammessi per quell'Elemento XML (dati racchiusi tra parentesi quadra);

**Obbligatorietà e Occorrenze:** indica se il dato deve essere obbligatoriamente presente o meno, e la sua molteplicità:

<0.1> dato facoltativo; se presente, può figurare al massimo una volta

<0.N> dato facoltativo; se presente, può figurare N volte

<1.1> dato obbligatorio; figura al massimo una volta

<1.N> dato obbligatorio; figura almeno una volta

**Dimensione min...max:** indica la dimensione minima e massima che può assumere l'Elemento XML; nel caso in cui sia indicato un solo numero di dimensione, la lunghezza del campo è esattamente uguale a quel preciso valore; la dicitura "*Unbounded*" sta per dimensioni illimitate.

## 1. DESCRIZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE

### 1.1 NOMENCLATURA DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DI RICEVUTE/ NOTIFICHE

Il nome dei file per la trasmissione delle ricevute/notifiche, deve rispettare la seguente nomenclatura generale:



Il *Nome del file fattura ricevuto senza estensione* deve essere conforme alle regole definite nel paragrafo 2.2. Nel caso in cui il nome file non sia conforme e la sua lunghezza sia superiore ai 36 caratteri il nome sarà troncato ed i caratteri oltre il 36-esimo non saranno presenti nella notifica di scarto.

Il *Tipo di messaggio* può assumere i seguenti valori:

Valore	Descrizione
<b>RC</b>	Ricevuta di consegna
<b>NS</b>	Notifica di scarto
<b>MC</b>	Notifica di mancata consegna
<b>NE</b>	Notifica esito cedente / prestatore
<b>MT</b>	File dei metadati
<b>EC</b>	Notifica di esito cessionario / committente
<b>SE</b>	Notifica di scarto esito cessionario / committente
<b>DT</b>	Notifica decorrenza termini
<b>AT</b>	Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Il *Progressivo univoco* deve essere una stringa alfanumerica di lunghezza massima 3 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9] che identifica univocamente ogni notifica / ricevuta relativa al file inviato.

Il carattere di separazione degli elementi componenti il nome file corrisponde all'*underscore* (" \_"), codice ASCII 95, l'estensione è sempre ".xml".

Se il Sdl ha ricevuto un file di tipo compresso, di cui al precedente paragrafo 2.2 lett. c), (es.: *ITAAABBB99T99X999W\_00001.zip*) e non è possibile accedere al suo contenuto perché “corrotto”, il nome del file con il quale il Sdl inoltra al soggetto trasmittente la notifica di scarto è il seguente:

*ITAAABBB99T99X999W\_00001\_NS\_001.xml*

A queste regole di nomenclatura fa eccezione l'*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito* (rif. paragrafo 1.10); in questo caso, se il Sdl ha ricevuto un file con nome *ITAAABBB99T99X999W\_00001.xml*, inoltra al soggetto trasmittente il seguente file .zip

*ITAAABBB99T99X999W\_00001\_AT\_001.zip*

che al suo interno contiene il file ricevuto (*ITAAABBB99T99X999W\_00001.xml*) e l'attestazione (*ITAAABBB99T99X999W\_00001\_AT\_001.xml*).

## 1.2 RICEVUTA DI CONSEGNA DEL FILE AL DESTINATARIO

È la ricevuta **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.

*Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:*

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>12</b>
<b>NomeFile</b>	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 50</b>
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	<b>Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>16</b>
<b>DataOraConsegna</b>	Data e ora in cui il file è stato consegnato dal Sistema di Interscambio	<b>Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>16</b>
<b>Destinatario</b>	Blocco contenente le informazioni relative al soggetto destinatario della fattura (Codice Ufficio e Denominazione come indicato nell'IndicePA)	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 99999999999999</b>
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>

**Tabella 1**

La ricevuta è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 1

### 1.3 NOTIFICA DI SCARTO

È la notifica **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal Sdl sul file ricevuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1.1>	16
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	Campo complesso	<0.1>	
<b>ListaErrori</b>	Lista degli errori rilevato.	Campo complesso	<1.1>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 2**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 2

## 1.4 NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA

È la notifica **inviata dal Sdl al soggetto trasmittente** nei casi in cui fallisca l'operazione di consegna del file al destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1.1>	16
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	Campo complesso	<0.1>	
<b>Descrizione</b>	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di mancata consegna	Formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 255
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 3**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 3

## 1.5 NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE

È la notifica **inviata dal soggetto destinatario al Sdl** per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML che contiene le seguenti informazioni:

<i>Elemento XML</i>	<i>Descrizione funzionale</i>	<i>Formati e valori ammessi</i>	<i>Obbligatorietà e occorrenze</i>	<i>Dim. min-max</i>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<1.1>	<b>12</b>
<b>RiferimentoFattura</b>	Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l'esito; se non valorizzato si intende riferito a tutte le fatture presenti nel file	<b>Campo complesso</b>	<0.1>	
<b>Esito</b>	Esito dei controlli svolti sulla fattura da parte del destinatario.	<b>Formato alfanumerico</b>  <b>Valori ammessi:</b> [EC01] (vale <i>Accettazione</i> ) [EC02] (vale <i>Rifiuto</i> )	<1.1>	<b>4</b>
<b>Descrizione</b>	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di rifiuto	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	<b>1 ... 255</b>
<b>MessageIdCommittente</b>	Identificativo del messaggio assegnato dal committente	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	<b>1 ... 14</b>

**Tabella 4**

La notifica può essere firmata **opzionalmente** mediante tecnologia XAdES; in tal caso presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 4

## 1.6 NOTIFICA DI SCARTO ESITO COMMITTENTE

È la notifica **inviata dal Sdl al soggetto destinatario** per comunicare eventuali incoerenze o errori nell'esito inviato al Sdl precedentemente (accettazione o rifiuto della fattura).

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<i>Elemento XML</i>	<i>Descrizione funzionale</i>	<i>Formati e valori ammessi</i>	<i>Obbligatorietà e occorrenze</i>	<i>Dim. min-max</i>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<1.1>	<b>12</b>
<b>RiferimentoFattura</b>	Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l'esito	<b>Campo complesso</b>	<0.1>	
<b>Scarto</b>	Motivazione dello scarto	<b>Formato alfanumerico</b>  <b>Valori ammessi:</b> (vale <i>Non conforme al formato</i> ) [EN00] (vale <i>Non ammissibile</i> ) [EN01]	<1.1>	<b>4</b>
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>MessageIdCommittente</b>	Identificativo del messaggio assegnato dal committente	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	<b>1 ... 14</b>
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	<b>unbounded</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<0.1>	<b>unbounded</b>

**Tabella 5**

Il campo <IdentificativoSDI> viene valorizzato a "0" nel caso in cui il Sistema di Interscambio non sia stato in grado di associare la Notifica di Esito Committente ad alcun file fattura ricevuto.

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#> .




Figura 5

## 1.7 NOTIFICA DI ESITO (CEDENTE)

È la notifica **inviata dal Sdi al mittente della fattura** per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dal destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

<b>Elemento XML</b>	<b>Descrizione funzionale</b>	<b>Formati e valori ammessi</b>	<b>Obbligatorietà e occorrenze</b>	<b>Dim. min-max</b>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato numerico	<1.1>	12
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce l'esito	Formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
<b>EsitoCommittente</b>	Esito da parte del committente circa la fattura inviata	Campo complesso	<1.1>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 6**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#> .



## 1.8 NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI

È la notifica inviata dal Sdl sia al mittente che al destinatario della fattura per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file XML firmato (firma elettronica non qualificata) contenente le seguenti informazioni:

Elemento XML	Descrizione funzionale	Formati e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dim. min-max
IdentificativoSDI	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Fformato numerico	<1.1>	12
RiferimentoFattura	Opzionale. Descrive a quale fattura si riferisce l'esito	Campo complesso	<0.1>	
NomeFile	Nome del file a cui si riferisce la notifica	Fformato alfanumerico	<1.1>	1 ... 50
Descrizione	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di notifica	Formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 255
MessageId	Identificativo del messaggio	Formato numerico	<1.1>	1 ... 99999999999999
PecMessageId	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded
Note	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0.1>	unbounded

**Tabella 7**

La notifica è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.





Figura 7

## 1.9 NOTIFICA METADATI DEL FILE FATTURA AL DESTINATARIO

È il file inviato dal Sdl al soggetto destinatario insieme al file fattura e contenente i dati principali di riferimento del file utili per l'elaborazione, ivi compreso l'identificativo del Sdl.

<i>Elemento XML</i>	<i>Descrizione funzionale</i>	<i>Formati e valori ammessi</i>	<i>Obbligatorietà e occorrenze</i>	<i>Dim. min-max</i>
<b>IdentificativoSDI</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>12</b>
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce la notifica	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 50</b>
<b>CodiceDestinatario</b>	Codice dell'ufficio a cui è indirizzata la fattura come descritto sull'indice IPA	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1,1&gt;</b>	<b>1 ... 6</b>
<b>Formato</b>	Identificativo della versione del formato fattura	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1,1&gt;</b>	<b>5</b>
<b>TentativiInvio</b>	Numero progressivo che identifica l'invio, normalmente vale 1, nel caso di più tentativi il progressivo viene incrementato	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1</b>
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 99999999999999</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>

**Tabella 8**



**Figura 8**

## 1.10 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO

È la notifica inviata dal SdI al mittente della fattura per attestare l'avvenuta ricezione della fattura e l'impossibilità di recapitare il file al destinatario; la casistica si riferisce:

- alla presenza del codice destinatario valorizzato a "999999" e all'impossibilità di identificare univocamente nell'anagrafica di riferimento (rif. paragrafo 4.1) un ufficio di fatturazione elettronica associato al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura;
- alla mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario.

Per tutti i canali trasmissivi essa è rappresentata da un file .zip contenente:

- il file originale così come ricevuto dal mittente
- un file xml, firmato (firma elettronica non qualificata), contenente le seguenti informazioni:

<i>Elemento XML</i>	<i>Descrizione funzionale</i>	<i>Formati e valori ammessi</i>	<i>Obbligatorietà e occorrenze</i>	<i>Dim. min-max</i>
<b>IdentificativoSdl</b>	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>12</b>
<b>NomeFile</b>	Nome del file a cui si riferisce la notifica	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 50</b>
<b>DataOraRicezione</b>	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	<b>Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>16</b>
<b>RiferimentoArchivio</b>	Opzionale. Valore presente nel caso di notifica relativa a fattura appartenente a file archivio.	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	
<b>Destinatario</b>	Codice e descrizione dell'ufficio a cui è indirizzata la fattura come indicati sull'indice IPA	<b>Campo complesso</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	
<b>MessageId</b>	Identificativo del messaggio	<b>Formato numerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>1 ... 99999999999999</b>
<b>PecMessageId</b>	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>
<b>Note</b>	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;0.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>
<b>HashFileOriginale</b>	Obbligatorio. Campo contenente l'hash (SHA-256) del file ricevuto	<b>Formato alfanumerico</b>	<b>&lt;1.1&gt;</b>	<b>unbounded</b>

**Tabella 9**

L'attestazione è firmata mediante tecnologia XAdES, pertanto presenterà al suo interno, oltre gli elementi XML su indicati, il tag **ds:Signature**. Esso fa riferimento al namespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>.




Figura 9